



COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA

Provincia di Ancona

Settore III - Gestione del Territorio

Santa Maria Nuova 03/05/2018

ALLA PRO LOCO ED ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNLE

OGGETTO: Pubbliche manifestazioni. Misure a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza delle persone.

Lo svolgimento di pubbliche manifestazioni sono state oggetto di nuove recenti indicazioni, da parte del Ministero dell'Interno, volte ad assicurare la massima cornice di sicurezza, sia in termini di **security** che di **safety**.

Le nuove indicazioni fanno sorgere l'esigenza di assicurare la più ampia e diffusa informazione sulle nuove modalità operative ai soggetti pubblici e privati interessati, sia sull'iter procedurale da seguire in vista dello svolgimento di una manifestazione pubblica, che sugli adempimenti correlati.

Il Ministero dell'interno ha indicato con diverse note le misure a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza delle persone che si debbo attuare nel corso delle manifestazioni pubbliche e queste sono:

- la circolare del 7 giugno 2017, a firma del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza (Gabrielli)
- la circolare del 19 giugno 2017, a firma del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, avente ad oggetto "Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di **safety**";
- la Direttiva del Capo di Gabinetto (Morcone) del 28 luglio 2017, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche".

La Circolare Gabrielli, nel precisare le regole della gestione delle manifestazioni pubbliche, distingue tra **safety**, cioè le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e security, cioè i servizi di ordine e sicurezza pubblica.

Gli organizzatori sono tenuti a partecipare attivamente all'applicazione del nuovo modello organizzativo a garanzia della salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza delle persone nel corso delle manifestazioni pubbliche.

Il punto di partenza è l'analisi delle situazioni storiche sull'evento, eventuali vulnerabilità e criticità, sia per l'afflusso e/o il deflusso di pubblico, le condizioni di affollamento di aree, ogni eventuale ipotesi di rischio. Gli organizzatori si devono attivare presso le locali Autorità di Pubblica sicurezza affinché le Prefetture abbiano modo di esaminare, con congruo anticipo, le iniziative e valutare l'adeguatezza delle misure adottate, ed eventualmente, proporre alternative o soluzioni diverse.

Occorre, pertanto, che ad ogni singola manifestazione corrisponda una valutazione ad hoc del quadro complessivo dei rischi: a tal fine la Direttiva del Capo di Gabinetto (Morcone) del 28 luglio 2017 ha diffuso il documento predisposto dalla Prefettura di Roma con il quale, "in via sperimentale", è stata operata una classificazione degli eventi e/o manifestazioni in base a tre



COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA

Provincia di Ancona

Settore III - Gestione del Territorio

diversi livelli di rischio rispetto ai quali vengono forniti suggerimenti su come calibrare le misure di sicurezza. I principali decreti ministeriali che individuano le misure di *safety* da adottare a cura dell'organizzatore rimangono il DM 18 marzo 1996 e il DM 19 agosto 1996.

Il soggetto organizzatore dovrà precisare, nel piano di emergenza, a quali sistemi intenda ricorrere per prevenire situazioni di sovraffollamento, particolarmente rischiose per la *safety*, quali ad esempio "conta-persone" e allestimento di un adeguato numero di varchi di accesso presidiati, servizio di *stewarding*; servizio di vigilanza antincendio.

Quanto all'aspetto procedurale, occorre, distinguere tra le riunioni e le manifestazioni in luogo pubblico di cui all'art. 18 T.U.L.P.S., che comportano in capo agli organizzatori un onere di preavviso al Questore di almeno 3 giorni, e le manifestazioni di pubblico spettacolo. Queste ultime si distinguono tra quelle soggette a:

- autorizzazione, previa verifica delle condizioni di agibilità ai sensi dell'art. 80 del TulpS da parte delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
- segnalazione certificata di inizio attività, di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per gli eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio e per gli eventi che si svolgono in luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane, prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;

Si ricorda inoltre che le manifestazioni temporanee sono assoggettate anche al rispetto di ulteriori normative, in particolare:

- D.G.R. 966 del 09/11/15, concernente l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni;
- L.r. 10 novembre 2009, n. 27 (art. 65) e R.R. 04 agosto 2011, n. 5 (art. 10), concernente la Somministrazione temporanea, che prevede l'obbligo di presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività, di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e contestuale Notifica igienico sanitaria, ai sensi del Reg. CE. 852/04;
- Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei VV.FF., protocollo n. 3794 del 12/03/2014, concernente l'utilizzo nell'ambito della manifestazione di impianti a GPL non alimentati da rete di distribuzione (bombole);
- Legge n°447/95, L. R. n°28/01 e D.G.R. n°896/03 e s.m. i., concernente le attività rumorose temporanee.

La presente nota è stata formulata per esaminare nell'incontro odierno le varie problematiche attuative e predisporre adeguata informazione e sensibilizzazione agli organizzatori delle manifestazioni che si svolgeranno sul territorio Comunale.

Il Responsabile del SUAP

Geom. Donato Carbonari